

**AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VE 4**  
**PATTI ASSOCIATIVI APPROVATI NELL'ASSEMBLEA DEL 26/10/2007 E MODIFICATI NELLE**  
**ASSEMBLEE DEL 24/10/2008, 20/02/2009, 30/10/2009, 02/05/2011 e 29/01/2016**

Art.11 bis – Patti associativi

- 1) Tutti i soci dell'A.T.C. sono chiamati a contribuire al miglior funzionamento dell'A.T.C. medesimo al fine del raggiungimento degli obiettivi statutari nel rispetto della normativa vigente.
- 2) Nell'espletamento del compito principale di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio, l'A.T.C. considera il ruolo dei produttori agricoli e pertanto promuove tutte le iniziative atte a:
  - non creare condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone,
  - non creare condizioni di disturbo agli animali allevati,
  - non creare danni alle produzioni,
  - non accedere, transitare e sostare con il proprio mezzo di trasporto lungo le strade poderali o interpoderali e negli appezzamenti coltivati, nei prati o all'interno delle proprietà private. Per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, previo consenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi, è possibile solo transitare con il proprio mezzo, con divieto di sosta, solo per portare le attrezzature e/o i richiami.
- 3) Ad ogni socio è richiesto di partecipare fattivamente alla attività programmata dall'A.T.C., secondo le necessità e le indicazioni annualmente impartite dal Comitato Direttivo (quali catture, ripopolamenti, tabellazione, cattura fagiani, attività d'ufficio, ecc.) per un impegno non inferiore a 4 giornate di prestazioni d'opera o di servizio, da svolgersi annualmente tra il 1° aprile e il 31 marzo dell'anno successivo. I soci che sono impossibilitati ad effettuare le prestazioni dovranno versare all'ambito € 20,00 per ogni mancata prestazione.
- 4) I nuovi iscritti e quelli che conseguono per la prima volta la licenza di caccia, per essere soci sono tenuti a pagare anche le mancate prestazioni. Possono eventualmente effettuare le mancate prestazioni entro il 31 marzo come i soci.
- 5) I nuovi iscritti che optano solo per la migratoria sono esonerati dalle prestazioni d'opera solo per il primo anno di iscrizione, poi dal secondo anno hanno l'obbligo di ottemperare a quanto stabilito al punto 3 dei Patti Associativi.
- 6) I soci cacciatori che avranno 70 anni di età già compiuti o che li compiranno entro il 31/12 di ogni annata venatoria, non sono soggetti a quanto stabilito nel precedente punto 3.
- 7) I soci che non versano la quota per le mancate prestazioni entro il 30 aprile successivo all'annata a cui si fa riferimento, possono ancora provvedere al versamento della quota per tutto il mese di maggio con un'integrazione del 20% del dovuto. Il mancato versamento della quota maggiorata entro il mese di maggio comporta l'espulsione del socio dall'A.T.C. n. VE4, con perdita del diritto alla restituzione della quota di iscrizione.
- 8) Per le spese sostenute dai componenti del Comitato Direttivo, dai soci e da coloro che svolgono particolari mansioni per l'attività venatoria e gestionale autorizzati dal Comitato Direttivo, si applicano le seguenti modalità di rimborso:
  - a) per le spese di viaggio con auto propria si applica un rimborso forfetario pari a € 0,20 al km;
  - b) le altre spese dovranno essere regolarmente documentate a piè di lista e approvate dal Comitato Direttivo.
- 9) Il Comitato Direttivo dell'A.T.C., a fini organizzativi e per tenere monitorato in continuo il prelievo di fauna selvatica effettuato durante la stagione venatoria, adotta le necessarie misure incaricando formalmente componenti del Comitato Direttivo a monitorare zone del territorio a gestione programmata, per avere informazioni attendibili sul prelievo di fauna.
- 10) Al fine di raccogliere informazioni sui prelievi effettuati è istituito il tesserino dell' A.T.C. n. VE4, il quale dovrà essere compilato con il resoconto consuntivo per specie dei prelievi di fauna selvatica stanziale e migratoria (limitatamente alla specie di Colombaccio) effettuati nella stagione venatoria.

11) Le prestazioni d'opera effettuate vengono validate attraverso la marcatura del badge. Il tesserino e il badge devono essere ritirati da tutti i soci prima dell'inizio della stagione venatoria e restituiti all'ambito entro il 31 marzo di ogni anno. Il socio che non ritirerà o non restituirà il tesserino debitamente compilato dell'ambito entro il 31 marzo di ogni anno, incorrerà nel provvedimento disciplinare di sospensione per le prime cinque giornate di caccia dell'annata venatoria successiva a quella a cui si fa riferimento.

12) Tutti i soci sono impegnati nel rispetto della fauna.

Il Comitato Direttivo dell'A.T.C. provvede ai sensi dell'art. 8, comma h, ai ripopolamenti e alle immissioni di fauna selvatica in conformità con il programma di attività di cui all'art. 21, comma 14, della Legge regionale n. 50/1993.

I soci devono impegnarsi durante tutto l'arco dell'anno a garantire gli interventi necessari alla migliore tutela della fauna, adottando le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio di danni per la fauna, quali:

- a) ambientamento adeguato della selvaggina che viene immessa sul territorio a scopo di ripopolamento;
- b) costituzione e gestione sul territorio dell'A.T.C. di punti di abbeverata o di foraggiamento per consentire agli animali selvatici un agevole superamento dei periodi di siccità e del periodo invernale, in ciò sostenuti da aiuti concreti da parte dell'A.T.C.;
- c) i soci devono salvaguardare la fauna selvatica anche durante il periodo di caccia, evitando scrupolosamente di arrecare danni all'A.T.C. prelevando la fauna selvatica in modo non conforme o in sovrannumero.

Versione aggiornata al 16/02/2016